


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO TERRITORIALE

RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

DR. GIOVANNI TOLOMEO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 20 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Della

Direzione Amministrativa del Distretto Area Territoriale e Servizio Affari Generali

N. 876 DEL 14 LUG. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO € ^{134,60 €}~~1178,46~~ QUALE RIMBORSO QUOTA PARTE REGISTRAZIONE CONTRATTO 2014, ALLA DITTA SICAM SPA, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIA DANTE N. 113 SEDE DEGLI UFFICI DEL REGISTRO TUMORI ED EPIC.

Il 14 LUG. 2014 il Direttore Amministrativo del Distretto Area Territoriale – Responsabile Servizio Affari Generali Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

Premesso che è stato stipulato tra l'Azienda Ospedaliera "Civile-M. P. Arezzo" di Ragusa (cui è succeduta l'A.S.P. di Ragusa) e la ditta S.I.C.A.M. S.p.a. il contratto di locazione repertorio n. 43 del 21.06.2010, avente per oggetto un immobile sito in Ragusa, via Dante n. 113, da adibire a sede di uffici del Registro Tumori ed Epic;

Preso atto che in data 21.11.2012 con nota protocollo n. U 0010459 è stato comunicato alla ditta locatrice che il rilascio dell'immobile di cui sopra, già fissato per il 31.12.2012, è stato, per esigenze organizzative connesse allo svolgimento della procedura di trasloco, ulteriormente posticipato al 31.03.2013;

Considerato che nessuna nuova allocazione per il servizio di cui sopra è stata possibile e che con delibera n. 1237 del 12 Giu. 2013 è stato stipulato un nuovo contratto repertorio n.152 del 20 giugno '13, per la durata di anni sei;

Considerato che tale contratto, prevede un canone annuo di € 32.570,43 iva compresa, da corrispondere in rate trimestrali posticipate di € 8.142,61 ciascuna, e che con determina n.° 1045 del 1 luglio '13, è stato regolarmente corrisposto il canone dovuto per il 2° trimestre 2013 pari ad € 8.142,61;

Vista la nota prot. n. 3224 del 20.06.2014, con la quale la S.I.C.A.M S.p.a. comunica di aver provveduto al pagamento di € 269,20 quale imposta di registro per la registrazione del contratto, chiedendone contestualmente il rimborso al 50%, per un importo complessivo pari ad € 134,60;

Considerato che, ai sensi del suddetto contratto, l'onere della registrazione fiscale e tutte le spese contrattuali spettano ad entrambi le parti, nella misura del 50% ciascuno;

Preso atto che la spesa relativa al canone di locazione risulta autorizzata con delibera n. 30 del 15.01.2014 (aut. n. 50/14);

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 767 del 14.04.2010 del Direttore Generale;

Ritenuto che si debba procedere al pagamento della somma di € 134,60 per rimborso quota parte registrazione contratto 2014, in quanto dovuta;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla ditta S.I.C.A.M. S.p.a., con sede in Modica C:da Cisterna Salemi, partita IVA n. 00026810887, l'importo di € 134,60 quale rimborso quota parte registrazione contratto 2014, per un immobile sito in Ragusa, via Dante n. 113, sede di uffici del Registro Tumori ed Epic mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN n. IT 21 L 05036 17000 CC 0000106927.

Imputare il suddetto importo di € 134,60 all'autorizzazione 50 di cui alla delibera 30 del 15.01.2014.

C.D.C. AT010205

Fornitore 570

13072

Data _____		Esercizio _____ 2014 _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 134,60	50/14	5860/14	504010101/14
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[Signature]</i>	 <i>[Signature]</i>	

228

2014/06/20